

Domande sul contratto d'appalto in relazione al Coronavirus

In che modo le aziende possono gestire gli effetti come la difficoltà di fornitura?

1 Principi di base

Una pandemia come quella attuale del coronavirus può avere conseguenze drastiche. In generale, una preparazione tempestiva e accurata in caso di una pandemia è raccomandata per tutte le imprese, soprattutto quelle vicine al confine nazionale. Questo solleva varie questioni per un'impresa. **Tuttavia, sono le circostanze del singolo caso ad essere sempre determinanti. Va anche detto che l'attuale situazione del tutto nuova non è regolata da una prassi (consolidata) e le autorità (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Segreteria di stato dell'economia (SECO) aggiornano di continuo le proprie valutazioni. Tuttavia, ci impegniamo a fornire la migliore consulenza possibile alle nostre imprese in qualità di datori di lavoro.**

2 Assicurare l'esercizio

Laddove le attività aziendali fossero fortemente perturbate, i datori di lavoro dovrebbero concentrarsi ad assicurare le funzioni fondamentali della loro impresa e per esempio determinare ciò di cui è probabile si possa fare a meno. In caso di una grave carenza di personale, dovrebbero essere definite anche le funzioni chiave e i sostituti indispensabili per assicurare l'attività. Inoltre, sono da prevedere difficoltà di approvvigionamento (ad es. a causa della chiusura delle frontiere) e in tal caso devono essere adottate misure adeguate (stoccaggio, fornitori sostitutivi). Si consiglia di regolare questi e altri preparativi in un piano di emergenza come misura precauzionale.

Per quanto riguarda i singoli progetti, è decisivo se vengono applicate le disposizioni contrattuali della norma SIA 118 o solo le disposizioni secondo il CO. **In ogni caso, deve essere sempre ricercato uno scambio diretto con la direzione lavori o con il cliente.**

3 Sfide legate a un contratto di appalto in base alla norma SIA 118

La situazione è diversa per i contratti di appalto secondo la norma SIA 118. Le disposizioni determinanti sono contenute negli artt. 59 e 96 ss. della **norma SIA 118**.

In base alla norma SIA 118, il non rispetto delle scadenze da parte dell'imprenditore presuppone una colpa (cfr. art. 95/96 cpv. 1). I ritardi di cui l'impresa non è responsabile danno diritto a un'adeguata proroga dei termini contrattuali (art. 96 cpv. 1). Le cause senza alcuna responsabilità elencate all'art. 96 sono le calamità naturali, la violazione della pace del lavoro, le **forniture ritardate**, il ritardo di un coimprenditore, i **provvedimenti decisi dall'autorità**. Questo elenco non è esaustivo.

In linea di principio, il diritto di proroga dei termini sussiste solo se l'esecuzione dei lavori viene ritardata senza responsabilità dell'imprenditore edile e l'imprenditore ha comunicato **per iscritto e tempestivamente** alla direzione dei lavori il ritardo e la causa (art. 96 norma SIA 118). Per questo motivo è indispensabile informare immediatamente il committente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 95 della norma SIA 118, l'imprenditore è tenuto ad adottare le necessarie misure supplementari. Poiché si può presumere che i provvedimenti decisi dalle autorità (ad es. la chiusura dell'azienda) o le difficoltà di fornitura siano da considerare dei ritardi senza responsabilità dell'imprenditore, il committente deve accettare le misure previste (art. 95 cpv. 3). Se il committente o la direzione dei lavori si rifiuta, non si devono prendere provvedimenti e l'impresa deve ottenere una proroga della scadenza.

Se le misure sono approvate dal committente o dalla direzione dei lavori, i costi aggiuntivi devono essere sostenuti dal committente. Tuttavia, l'imprenditore deve essere in grado di fornire la prova dei costi aggiuntivi. In questo caso, tuttavia, le misure devono essere eseguite anticipatamente.

La penalità contrattuale non è ad esempio applicabile se l'impresa ha diritto a una proroga dei termini (art. 98 norma SIA 118).

4 Procedura raccomandata per evitare penalità contrattuali

- ▶ Assicurarsi che la norma SIA 118 sia indicata come parte del contratto di appalto.
- ▶ Assicurarsi che la norma SIA 118 sia adottata se possibile senza nessuna variazione (in particolare gli artt. 59 e 96 e segg. della norma SIA 118) e che non siano previste eccezioni sfavorevoli nel contratto di appalto.
- ▶ Prima del verificarsi di una pandemia (livello 6 secondo l'OMS) o al più tardi al verificarsi di una pandemia, devono essere prese immediatamente tutte le precauzioni supplementari necessarie e ragionevoli per potere comunque rispettare le scadenze contrattuali (informazione completa dei dipendenti, sostituzione dei dipendenti malati con lavoratori temporanei ecc.)
- ▶ Se tuttavia si verifica un ritardo dovuto a una pandemia, questo deve essere comunicato immediatamente per iscritto e senza indugio alla direzione dei lavori (cfr. art. 25 e art. 96 cpv. 1 della norma SIA 118).
- ▶ Va fatto presente al committente che si tratta di un'interruzione dell'attività a causa di una pandemia e non dovuta a una colpa propria (compresa la prova delle misure di difesa interne pandemiche adottate), che è necessaria una proroga dei termini contrattuali (art. 96 cpv. 1 norma SIA 118) e che le pene convenzionali non sono per il momento dovute (art. 98 cpv. 2 norma SIA 118).
- ▶ In caso di rivendicazione di una retribuzione aggiuntiva nei confronti del committente, le spese aggiuntive effettive devono essere provate con precisione al committente (art. 59 norma SIA 118).

Se esiste un contratto d'appalto senza che sia stato concordato il SIA 118, contattate lo servizio giuridico della SSIC.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio giuridico SBV:

hotline: +41 58 360 76 76, rechtsberatung@baumeister.ch

Zurigo, 13.03.2020